



## COMUNE DI CAPACCIO

A S S E S S O R E  
Cultura e Politiche ambientali  
Pubblica Istruzione e Scuola

Prot. n. 7999 del 2 marzo 2013

N. 10/2013 Registro Ordinanze

### ORDINANZA SINDACALE

#### PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE

##### IL SINDACO

PRESO ATTO che ai sensi di numerosi decreti ministeriali (20.05.1926 - 12.02.1938 - 17.04.1998) è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (*Thaumetopea Pityocampa*) da parte dei detentori di piante di *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus Pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

PRESO ATTO della odierna relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Eustachio Voza, circa la riscontrata incidenza dell'infestazione sul territorio comunale e gli intervenuti disagi;

CONSIDERATO che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi ove i peli urticanti si disperdano nell'ambiente o vengano trasportati dal vento;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale sta adottando tutte le misure necessarie a contenere e controllare il fenomeno infestante;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTA la proposta ordinanza a mani dell'Assessore al ramo, Dott. Eustachio Voza;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTI gli artt. 7 bis e 80 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17.04.1998;

##### ORDINA

**ai tutti i cittadini e a tutti i soggetti tenuti di intervenire secondo le consentite metodologie:**

- METODI PREVENTIVI: interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali, con le dovute precauzioni da parte dell'operatore che asporta i nidi di processionaria mediante il taglio dei rami infestati. I nidi dovranno essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Successivamente si dovrà incenerire solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico, con esclusione tassativa di questi ultimi. E' fatto divieto di conferire ramaglie con nidi di processionaria o di depositare gli stessi unitamente a qual si voglia frazione di RSU;



## COMUNE DI CAPACCIO

A S S E S S O R E  
Cultura e Politiche ambientali  
Pubblica Istruzione e Scuola

- INTERVENTI COLTURALI: interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno;
- LOTTA BIOLOGICA: è consigliabile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis var Kurstaki*. Questo prodotto non ha alcuna attività su altri insetti ed organismi animali e vegetali e non è tossico per l'uomo. Può risultare conveniente ripetere l'intervento dopo 10-12 giorni, soprattutto nel caso di comparsa scalare delle larve;
- LOTTA BIOLOGICA CON FERORMONI: le trappole al feromone consentono la cattura dei maschi grazie al rilascio di una sostanza di sintesi analoga a quella prodotta in natura dalle femmine. Le trappole, del tipo a colla o ad imbuto, vanno appese alle piante delle specie gradite, nella parte esterna della chioma, a 2-2,5 m da terra.

Inoltre,

### SI ORDINA

- di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni dovranno essere condotte da soggetti dotati di idonea attrezzatura per i trattamenti.

Ancora,

### SI AVVERTE

- La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Infine,

### SI DISPONE

- essere incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza, le cui disposizioni sono impartite in applicazione della normativa di riferimento nonché dei vigenti Regolamenti comunali applicabili, il Corpo di Polizia Locale, l'A.S.L., i competenti uffici degli EE.LL., nonché le guardie particolari giurate all'uopo autorizzate ai sensi della vigente normativa di settore;

- che la vigilanza si esercita mediante sopralluoghi per verifica delle azioni condotte e/o riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Capaccio, li 2 marzo 2013

proposta L'ASSESSORE  
Dr. Eustachio VOZA

2/2



alla firma IL SINDACO

Dr. Italo VOZA

Via Vittorio Emanuele - 84047 Capaccio (SA)  
tel. +39 0828 812111 - fax +39 0828 812239  
C.F. 81001170653 - P.IVA 00753770650